



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AGGIORNAMENTO TRIENNALE 2024 - 2026

Approvato dall'Amministratore Unico
di ADRIATICA RISORSE S.p.A.
in data 25 Gennaio 2024

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA	pag.3
1. QUADRO NORMATIVO	pag.3
<i>Ambito soggettivo di applicazione</i>	
<i>Sanzioni</i>	
2. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DI ADRIATICA RISORSE S.P. A.....	pag.5
<i>Governance e struttura organizzativa</i>	
<i>Finalità</i>	
<i>Destinatari</i>	
<i>Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione</i>	
<i>Rapporti con il Modello organizzativo ex Dlgs. 231/2001</i>	
<i>Pubblicazione del Piano.</i>	
3. RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	pag.9
4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI.....	pag.12
<i>Fattispecie rilevanti ai fini della legge anticorruzione</i>	
<i>Fattispecie rilevanti in ADRIATICA RISORSE S.p.A.</i>	
<i>Attività a rischio .</i>	
<i>Analisi del contesto</i>	
5. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	pag.14
6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	pag.15
7. LE MISURE GENERALI: ELEMENTI ESSENZIALI.....	pag.16
8. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO.....	pag.25
9. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA IN ADRIATICA RISORSE S.P.A.....	pag.28
10. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	pag.35
11. FLUSSI INFORMATIVI.....	pag.36
12. SANZIONI DISCIPLINARI	pag.38
<i>Principi generali sulla Trasparenza</i>	
<i>Open data e riutilizzo dei dati</i>	
<i>Durata degli obblighi di pubblicazione</i>	
<i>Motori di ricerca</i>	
<i>Trasparenza e privacy</i>	
<i>Accesso civico</i>	

PREMESSA

ADRIATICA RISORSE S.P.A., in quanto società controllata al 100% dalla Città di Pescara (in house providing), ha predisposto l'aggiornamento annuale del PTPC previsto quale adempimento obbligatorio dall'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, da effettuarsi alla scadenza del 31 gennaio di "ogni anno". Giusto comunicato del Presidente Anac del 10 gennaio 2024 viene stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026, rimane fissato per il 31 gennaio 2024 senza prevedere proroghe. Tale termine vale per tutti gli enti che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all'adozione del Piano.

A tal riguardo l'ANAC, con Comunicato del Presidente del 13 luglio 2015 ha ulteriormente chiarito che l'organo di indirizzo di ogni Ente deve adottare, previa predisposizione da parte del RPC "il P.T.P.C"., prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Nello specifico il PTPC è adottato dall'organo di indirizzo politico della società – Amministratore Unico - su proposta del RPCT.

Il presente Piano è predisposto alla luce della normativa vigente, degli iniziali processi organizzativi e procedurali introdotti nella Società dalla fase di costituzione avvenuta nel corso del 2019, nonché alla luce di quanto evidenziato dall'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2023 (delibera n. 7 del 17 gennaio 2023).

Si precisa, inoltre, che ADRIATICA RISORSE SPA ha adottato, con approvazione nel corso del 2020, il Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 con aggiornamento a novembre 2023, che unitamente al presente documento, fornisce un sistema coordinato di prevenzione della corruzione (come richiesto anche dalle citate Linee Guida).

1. QUADRO NORMATIVO

La Legge 190/2012 e ss.mm.ii. e il DLgs. 33/2013 e ss.mm.ii disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e adottino, su proposta dello stesso Responsabile, delle specifiche misure di prevenzione della corruzione.

Il Piano assume quindi un valore programmatico, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il DLgs. 33/2013, come modificati dal DLgs. 97/2016 richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'articolo 2-bis del DLgs. 33/2013 e ss.mm.ii stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicabile, in quanto compatibile, anche:

- agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- alle società in controllo pubblico (art. 2 co. 1 lett. m) del DLgs. 175/2016);
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del medesimo articolo 2-bis distingue ulteriormente tra:

- Società in partecipazione pubblica.
- Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

La linea di confine tra enti "in controllo pubblico" (art. 2-bis co.2 DLgs. 33/2013) e gli altri enti (art. 2-bis co.3 DLgs. 33/2013) non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di soggetti.

Le prime sono a tutti gli effetti assimilate alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza; le seconde, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del DLgs. 33/2013 e ss.mm.ii .

La disposizione citata impone, comunque, un vaglio di compatibilità delle disposizioni in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto i tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di enti e alla tipologia delle attività svolte. In particolare si dovrà distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività della società siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

SANZIONI

Nel caso in cui venga omessa l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza o dei Codici di comportamento (Codice etico), è prevista l'applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000,00.

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del DLgs. 33/2013) e ss.mm.ii può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati.

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio", emanato dall' ANAC con delibera n. 95 in data 25 Marzo 2023.

Tra i principali interventi di revisione si evidenzia l'introduzione della espressa **sanzionabilità del responsabile unico del procedimento (Rup)** che omette o ritarda di segnalare all'Autorità le fattispecie di falsa dichiarazione o falsa documentazione avvenute nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto nonché di inottemperanza alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento entro il termine di 60 giorni (raddoppiato rispetto al precedente di 30 giorni). Restano ferme le indicazioni operative relative alla determinazione del dies a quo, contenute nel Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2022.

Ulteriori innovazioni sono state apportate in relazione alle modalità di contestazione dell'addebito, allo svolgimento dell'audizione e alla sospensione dei termini del procedimento e alla sua riattivazione.

Infine, le altre modifiche riguardano lo specifico procedimento sanzionatorio previsto per le violazioni degli obblighi informativi da parte delle stazioni appaltanti che omettono o ritardano l'inserimento dei dati relativi sia alla fase antecedente all'aggiudicazione che a quella di esecuzione del contratto nel sistema SIMOG, che alimenta la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

Le disposizioni emendate dalla delibera n. 95 del 8 marzo 2023, sono entrate in vigore il 25 marzo 2023, a seguito della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 71 del 24 marzo 2023, dell'avviso di pubblicazione della delibera nel sito istituzionale dell'Autorità.

2. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ADRIATICARISORSE S.p.A.

GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il sistema di governo della ADRIATICA RISORSE si basa sull'esistenza di:

- Assemblea sociale (Socio Unico)
- Amministratore Unico
- Direttore Generale
- Collegio sindacale
- Organismo di Vigilanza
- Revisore Legale

I principi di funzionamento di tali strutture sono regolamentate dalle prescrizioni contenute nello Statuto.

L'elaborazione e l'aggiornamento del PTCPT presuppone, comunque, il diretto coinvolgimento dell'Amministratore Unico, della Direzione generale dei responsabili di Area e dei responsabili di Unità organizzative, in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione.

FINALITA'

Il presente piano rappresenta documento fondamentale della Società sia per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza sia nella definizione della strategia di prevenzione al suo interno. E' un documento di natura programmatica triennale a scorrimento che riporta tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle individuate sulla base delle caratteristiche proprie della Società.

Il PTPC è il risultato del monitoraggio e analisi dell'organizzazione della Società. Si prefissa, come obiettivo, l'ottimizzazione delle misure organizzative finalizzate a prevenire il verificarsi di condotte corruttive.

Tale finalità sarà raggiunta attraverso il sempre maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dell'intera struttura aziendale.

DESTINATARI

I destinatari del presente Piano sono i medesimi indicati nella Parte Generale del Modello di organizzazione gestione e controllo "MOD 231", adottato con determina AU del 09/11/2020 e aggiornato il 10/11/2023.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi (i) di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, (ii) di un mutamento strutturale della società o (iii) di una rilevante modifica normativa. L'approvazione viene effettuata dall'Amministratore Unico su proposta del Direttore Generale, mentre le modifiche vengono proposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ed approvate sempre dall'Amministratore Unico.

Così, il verificarsi di un episodio di corruzione, di condanna per cattiva gestione delle risorse pubbliche, di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione al responsabile o all'Autorità, sarà da considerare evento significativo cui dovrà corrispondere una rivalutazione del rischio e dell'adeguatezza delle misure, nella prospettiva di un loro rafforzamento.

Inoltre, l'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 prevede che il Piano debba essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto previsto per eventuali rinvii da parte del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ciò con l'intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico.

In proposito, si fa osservare che il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è un documento che definisce la strategia di prevenzione della corruzione nell'ambito della singola amministrazione.

Questa strategia nasce da una preliminare analisi dell'organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa in vista di una possibile esposizione alla corruzione.

Il PTPC è predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo. Al riguardo, si precisa che ai sensi della normativa di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'anno 2023 Il PTPC illustra quindi una serie di iniziative coerenti tra loro, volte a ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Tra i suoi contenuti il PTPC deve ricomprendere la descrizione del sistema di "gestione del rischio" adottato dalla Società, inteso quale insieme di attività coordinate, idonee a tenere sotto controllo il rischio corruzione.

RAPPORTI CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.lgs. 231/2001

IL CONTENUTO DEL PTPC

Finalità del PTPC è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. Spetta alla Società di valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende:

- l'analisi del contesto (interno ed esterno);
- la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio);
- il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

L'ANALISI DEL CONTESTO

L'analisi del contesto riguarda sia l'interno che l'esterno:

- all'interno consiste nella mappatura dei processi propri della Società, questa deve essere ripetuta ogni qualvolta vi sia una riorganizzazione;
- passando all'analisi del contesto esterno, si devono evidenziare le caratteristiche ambientali che possono favorire la corruzione, a tal fine si individuano i soggetti che per vari titoli interagiscono con la Società.

L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione del rischio e la valutazione del rischio di corruzione è attività centrale per la costruzione di un'efficace strategia di prevenzione della corruzione, avendo l'obiettivo di individuare quegli eventi rischiosi che potrebbero verificarsi in relazione ai processi mappati, incidendo sull'attività dell'ente pubblico e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico predefiniti.

I rischi di corruzione si annidano in comportamenti quali:

- uso distorto o improprio della discrezionalità;
- alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione;
- rivelazione di notizie riservate;
- alterazione dei tempi;
- elusione delle procedure e dei controlli;
- manovrare le procedure e le attività;

- conflitto di interessi.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il valore del rischio di un evento di corruzione è calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto: $\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità (E)} \times \text{Impatto (E)}$:

A. la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso;

B. l'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

- sulla Società in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: le azioni da intraprendere

La fase successiva, relativa al trattamento del rischio, è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Occorre, cioè individuare apposite misure di prevenzione della corruzione che, da un lato siano efficaci, dall'altro siano sostenibili da un punto di vista economico ed organizzativo (altrimenti il PTPC sarebbe irrealistico e rimarrebbe inapplicato) e siano, infine, calibrate in base alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai principi di:

- A. neutralizzazione della causa del rischio;
- B. sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- C. adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Per quanto sopra indicato, necessitano misure idonee ad impedire la realizzazione dei fenomeni corruttivi, tramite:

- predisposizione di corsi di formazione per livelli di appartenenza;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- pubblicare nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo d'indirizzo;

- curare che nella Società siano rispettate le disposizioni del d.lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Va precisato che Il sistema di controllo della società “Adriatica Risorse” S.p.A. è articolato, come suggerito dalla best practice in materia, in tre livelli:

1° livello (anche detto “controlli di linea), ovvero quello operato direttamente dai Responsabili delle Strutture/Unità aziendali che hanno la responsabilità della gestione dei rischi e dell’attuazione dei presidi di controllo;

2° livello, ovvero quello proprio delle Strutture aziendali preposte al monitoraggio e alla gestione dei rischi tipici;

3° livello, ovvero quello svolto dalla Struttura Internal Audit.

Infine, va assicurata la formazione continua ai dipendenti per le materie di interesse al contrasto della corruzione e trasparenza, oltre a definire previsioni di controlli interni, della qualità, della soddisfazione dell’utenza, dell’efficienza e della economicità, con interscambiabilità ogni sei mesi tra i dipendenti che svolgono tali attività.

Per quanto concerne le aree a rischio corruzione necessita operare su protocolli operativi a campione, con particolare riferimento alla gestione del contenzioso, degli sgravi d’imposta, annullamenti in autotutela, definizioni agevolate, accertamenti con adesione, applicazioni delle sanzioni e delle dilazioni di pagamento, procedure di affidamento gare e contratti, nel rispetto della gradualità disciplinata dalle norme regolamentari.

PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano, quando approvato e ogni qualvolta venga modificato, ai sensi dell’art.9 del d.l.g. n 33/2013, deve essere pubblicato sul sito istituzionale – sezione Società Trasparente → Disposizioni Generali → Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nella sezione Altri Contenuti → Prevenzione della corruzione → Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ne deve essere data informativa al Socio, ai componenti del Collegio sindacale, all’Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori, inoltre è previsto l’invio tramite portale ANAC del piano.

I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito web, unitamente a quelli degli anni precedenti.

3.RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Le società "controllate" dalle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 175/2016) sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 7 della L. 190/2012, il suo obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione della società.

DISCIPLINA GENERALE

Tale figura è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal DLgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il ruolo di RPCT è stato affidato al Direttore Generale dal 24 marzo 2023 come responsabile ad interim della Struttura di Staff “Internal Audit e Compliance”.

Si precisa, inoltre, che le Linee Guida ANAC, adottate con Determina 1134/2017, escludono che il soggetto che riveste l'incarico di RPCT possa anche far parte dell'Organismo di Vigilanza ex DLgs. 231/2001.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del DLgs. 231/2001 e quelle previste dalla L. 190/2012, le funzioni dei Responsabili dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza.

Indipendenza e autonomia

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale della società, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

Supporto conoscitivo e operativo

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 1 della L.190/2012 come modificato dall'art 41 del D.Lgs 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» a tale Responsabile.

Il RPCT è dotato di una struttura organizzativa anche esterna di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, assicurando poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Interlocuzione e controllo

Nelle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il Responsabile può incidere effettivamente all'interno della società e che potrà altresì individuare nuovi strumenti atti ad ottenere i risultati individuati dalla normativa di riferimento, in ottica di prevenzione.

Compiti

AL RPCT spetta:

- A. predisporre/aggiorna in via esclusiva il PPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione; la proposta di Piano è elaborata sulla base delle informazioni e notizie rese dai dirigenti/responsabili;
- B. Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione;
- C. Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo eventualmente le modifiche necessarie;
- D. Redigere annualmente (entro il 15 dicembre o nel diverso termine indicato dall'ANAC) una relazione sull'attività svolta che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione (gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice etico, sanzioni ed altre iniziative quali forme di tutela offerte ai *whistleblowers* e rispetto dei termini dei procedimenti) definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da presentare all'Amministratore Unico e da pubblicare sul sito web;
- E. Garantire la pubblicazione sul sito web di ADRIATICA RISORSE dei dati della Società richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
- F. Formalizzare i flussi informativi relativi alla prevenzione della corruzione e una linea di *report* nei confronti dell'organo di indirizzo politico;
- G. Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- H. Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Esso adotta altresì misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza (periodicamente ed "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.

Responsabilità

Le modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 precisano che in caso di rilevate ripetute violazioni del Piano sussiste la responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I responsabili delle strutture, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della L. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT essere esentato dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un Piano con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Referenti

I **Referenti per la prevenzione** sono designati dal Responsabile per l'attuazione del piano anticorruzione e ad essi sono affidati i seguenti compiti:

- Concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.
- Fornire le informazioni richieste dai Responsabili per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
- Provvedere al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e informare (periodicamente e/o ad evento) i Responsabili di quanto emerso nel caso di tale monitoraggio.

RESPONSABILE E REFERENTI in ADRIATICA RISORSE S.p.A.

Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il DPO, attualmente con incarico esterno, costituisce una figura di riferimento anche in materia di trasparenza; si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali.

I referenti designati dal RPCT in ADRIATICA RISORSE sono individuati nelle figure dei Responsabili. In particolare si tratta dei seguenti settori:

Responsabili:
<i>Responsabile Area Operativa</i>
<i>Responsabile Area Amministrativa</i>
<i>Responsabile Information Technology</i>
<i>Responsabile Front Office</i>
<i>Responsabile Back Office</i>
<i>Responsabile Accertamento e Liquidazione</i>
<i>Responsabile Procedure Coattive</i>
<i>Responsabile Pianificazione Riscossione e Rendicontazione</i>
<i>Responsabile Affari Generali</i>
<i>Responsabile Bandi e Contratti</i>
<i>Responsabile Risorse Umane</i>
<i>Responsabile Ufficio Legale</i>
<i>Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo</i>

4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

FATTISPECIE RILEVANTI AI FINI DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE

La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di "corruzione", in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a., disciplinati dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche

le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

FATTISPECIE RILEVANTI IN ADRIATICA RISORSE S.p.A.

A seguito dell'analisi dei rischi effettuata in relazione alla struttura e all'attività di ADRIATICA RISORSE, tra le fattispecie disciplinate nel codice penale, si deve fare particolare riferimento al Modello di Organizzazione e gestione (MOG), disciplinante l'aggiornamento dei reati, a cui si rinvia per gli aggiornamenti del caso.

ATTIVITA' A RISCHIO

La valutazione dei rischi, effettuata con l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001, nonché il lavoro di *assessment* e controllo dei processi, rappresentano il punto di riferimento imprescindibile.

La Società è dotata di piano industriale, di organigramma aziendale e di correlato regolamento interno, a seguito del quale si è provveduto a individuare la corretta distribuzione delle aree di rischio.

Peraltro, durante la mappatura dei rischi, così come emerge da quanto previsto nella parte dedicata alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, si tiene conto di processi sensibili che effettivamente rilevano anche nella prospettiva del reato commesso dall'incaricato di pubblico servizio che opera all'interno dell'organico della Società o comunque da un soggetto interno (apicale o subordinato) che agisce per un interesse privato in conflitto con l'interesse pubblico perseguito dalla Società.

L'ANALISI DEL CONTESTO

Attraverso l'analisi del contesto, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare i rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno). L'analisi del contesto esterno deve contenere l'individuazione e la descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio in cui opera l'amministrazione ovvero del settore specifico di intervento e di come queste ultime – così come le relazioni esistenti con gli *stakeholders* - possano condizionare impropriamente l'attività dell'amministrazione. Pertanto da tale analisi deve emergere la valutazione di impatto del contesto esterno in termini di esposizione al rischio corruttivo.

L'analisi del contesto interno riguarda – da una parte – la struttura organizzativa dell'amministrazione e – dall'altra parte – la mappatura dei processi, che rappresenta l'aspetto centrale e più importante finalizzato ad una corretta valutazione del rischio.

E' necessario che i dati utilizzati per l'analisi del contesto interno siano aggiornati e che nella descrizione della propria organizzazione l'ente fornisca – tra l'altro – dati completi anche per inquadrare correttamente le dimensioni della struttura e della sua organizzazione in termini di posizioni dirigenziali ovvero posizioni organizzative o simili.

La mappatura consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi propri dell'amministrazione, con l'obiettivo di esaminare gradualmente l'intera attività svolta per l'identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Gli elementi essenziali che devono quindi essere contenuti, nell'analisi del contesto sono i seguenti:

- Analisi del contesto esterno;
- Analisi del contesto interno;
- Valutazione di impatto del contesto interno ed esterno;
- Mappatura dei processi.

5. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive (trattamento del rischio).

Esso si articola in tre fasi:

- A. **l'identificazione del rischio**, con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo; tale fase deve portare con gradualità alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi" nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione;
- B. **l'analisi del rischio**, con il duplice obiettivo, da un lato, di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è quindi necessario:
 - scegliere l'approccio valutativo, accompagnato da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi; b) individuare i criteri di valutazione.
 - rilevare i dati e le informazioni;
 - formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato;
- C. **la ponderazione del rischio**, con lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di

esposizione al rischio del processo o delle sue attività. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori, si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio che ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

IL PTPCT e la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza non devono contenere:

- una sottostima dei rischi;
- una valutazione del rischio meramente quantitativa;
- un elenco generico e poco contestualizzato degli eventi rischiosi, identico o simile per ogni processo individuato;
- l'assenza dei criteri di valutazione o di indicatori di rischio che consentano una adeguata ponderazione dello stesso.

6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio prevede l'individuazione della progettazione, programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo, identificato mediante le attività propedeutiche sopra descritte.

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo. Le misure specifiche, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, sia alla trasparenza, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l'incidenza su problemi peculiari.

Il trattamento del rischio – per la predisposizione del PTPCT relativa all'anticorruzione – dovrà quindi avvenire mediante:

a) l'individuazione delle misure generali e specifiche, verificando:

- la presenza e l'adeguatezza di misure generali e/o di controlli specifici pre-esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti e la capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- l'adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione;
- la gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo;

b) la programmazione delle misure, sia generali che specifiche, in cui devono essere individuate le fasi (e/o modalità) di attuazione della misura, le tempistiche di attuazione della misura e/o delle sue fasi, le responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), gli indicatori di monitoraggio.

In sintesi, gli elementi essenziali che devono quindi essere contenuti nella parte relativa al trattamento del rischio sono i seguenti:

1) Le misure generali;

2) Le misure specifiche.

7. LE MISURE GENERALI: ELEMENTI ESSENZIALI

Per il trattamento del rischio si possono applicare misure generali e specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera azienda e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su rischi specifici non neutralizzabili con il ricorso a misure generali. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe importanti ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione.

Le misure generali che l'azienda è tenuta a programmare nel PTPCT e nella sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono illustrate nel PNA 2022.

In quanto misure generali previste da apposite norme di legge, esse vanno programmate anche da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti.


Di seguito un esempio di una possibile modalità di descrizione di tali misure.

In via preliminare, sarebbe opportuno indicare per ogni misura lo stato di attuazione così come risultante dagli esiti dell'ultimo monitoraggio, per poi esporre la programmazione per il successivo triennio di riferimento.

A fronte delle condotte elencate nel presente paragrafo, prima di considerare le aree a rischio all'interno di ADRIATICA RISORSE, vengono di seguito rappresentate le specifiche declaratorie connesse con le relative Funzioni e Responsabilità:



AMMINISTRATORE UNICO
(Domenico Di Michele)




Internal Audit Compliance

Missione Aziendale



pregiudizievole e cercando


Presidia l'affidabilità ed il funzionamento del sistema di controllo interno nell'ottica del monitoraggio continuo dei rischi della Società, garantendo inoltre le opportune verifiche di "Compliance" interna rispetto a leggi e normative interne ed esterne ed assicurando il costante riporto delle attività realizzate al Vertice Societario.



Direttore Generale

Missione Aziendale


Assicura la corretta esecuzione delle decisioni dell'Amministratore Unico interpretandole, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendole a tutte le funzioni aziendali e controllandone la puntuale esecuzione.



Information Technology

Missione Aziendale


Assicura la corretta gestione ed il controllo della funzionalità delle procedure e dei sistemi software installati in azienda svolgendo opera di impulso nell'adozione di nuove tecnologie e nuovi sistemi informativi automatizzati. Assicura inoltre la corretta gestione del "protocollo informatico" gestito con il "Parter Tecnologico".



Area Operativa

Missione Aziendale

Assicura, coordinandosi con il Vertice Aziendale, il deployment ed il perseguimento delle linee strategiche della società, assicurando inoltre la pianificazione e gestione della riscossione ed ha la responsabilità di tutte le attività di produzione.



U.O. Back Office - Consulenza

Missione Aziendale


Assicura l'efficienza del servizio di Back-office e di Consulenza, supportando il Front Office nelle varie attività ad esso assegnate.



U.O. Accertamento - Liquidazione

Missione Aziendale


Assicura la verifica di posizioni debitorie nel rispetto degli standard di efficienza e dei tempi stabiliti assicurandone l'aggiornamento a fronte di eventi esterni modificativi del carico (es. pagamenti).



U.O. Procedure Coattive

Missione Aziendale

Garantire la gestione ed il monitoraggio del processo di produzione delle ingiunzioni, dei ruoli e delle azioni esecutive, monitorando lo stato d'avanzamento delle attività e valutando la migliore azione da intraprendere tenendo conto dell'esposizione al rischio aziendale nella infruttuosità delle procedure.




U.O. Pianificazione – Riscossione - Rendicontazione

Missione Aziendale

Assicura il governo della pianificazione operativa della riscossione supportando i processi decisionali del Responsabile di Area operativa e del Vertice Aziendale, attraverso una puntuale e tempestiva rendicontazione.

Funzionigramma



Area Amministrativa

Missione Aziendale

Assicura, coordinandosi con il Vertice Aziendale, il perseguimento delle linee strategiche della società. Assicura adeguato supporto al Vertice Aziendale per la gestione di specifiche criticità aziendali, operando da interfaccia con le diverse strutture aziendali.




U.O. Affari Generali

- Fornisce il supporto al Vertice Aziendale garantendo la gestione degli adempimenti segretariali richiesti dal Vertice, assicurando la realizzazione di un adeguato supporto amministrativo e curando la gestione, l'aggiornamento delle informazioni di livello complessivo aziendale;
- Fornisce , supporto tecnico-amministrativo al Vertice Aziendale assicurando, inoltre, l'analisi e la correttezza delle informazioni da indirizzare verso il management aziendale;
- Supporta il Vertice Aziendale nella gestione di specifiche criticità la cui risoluzione richiede per rilevanza ed impatto, la diretta supervisione dei Vertici Aziendali;
- Assicura la completa e tempestiva raccolta delle informazioni relative alle casistiche gestite operando in stretta integrazione con le altre strutture coinvolte;
- Supporta l'individuazione di possibili ed efficaci soluzioni per le criticità rilevate e sottoposte all'attenzione dei Vertici Aziendali assicurando adeguato monitoraggio e reporting sulle fasi di risoluzione;
- Monitora la risoluzione delle problematiche fino all'accettazione della soluzione supporta l'Organismo di Vigilanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 per gli aspetti di competenza.



U.O. Bandi e Contratti


- Assicura l'efficiente ed efficace gestione di tutti i processi di approvvigionamento della Società nel rispetto delle linee guida/procedure interne;
- Assicura l'efficace programmazione dei fabbisogni acquisitivi attraverso l'opportuno coinvolgimento delle strutture aziendali;
- Assicura, attraverso il coordinamento delle diverse entità aziendali richiedenti, la definizione ed il funzionamento del ciclo di programmazione degli acquisti;
- Assicura il presidio dei fabbisogni necessari al corretto svolgimento delle procedure acquisitive, realizzando ed attuando un adeguato sistema di controllo interno;
- Assicura l'individuazione di politiche acquisitive finalizzate al contenimento dei costi e all'efficacia interna del processo di approvvigionamento.
- Assicura il soddisfacimento dei bisogni della Società in materia di approvvigionamento di beni/servizi sia in termini di tempestività del processo acquisitivo attuato che di ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo;
- Gestisce ed assicura il funzionamento di un adeguato modello di monitoraggio e controllo interno dei contratti aziendali, con specifico riferimento alla capienza e scadenza degli stessi;



U.O. Risorse Umane e Formazione

Missione Aziendale


Presidia la corretta gestione del capitale umano operando specifiche politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane nonché la corretta tenuta delle relazioni con le organizzazioni di categoria; assicura l'analisi, la progettazione, lo sviluppo del modello organizzativo delle società, dei processi aziendali e dei meccanismi di coordinamento utilizzati.



U.O. Ufficio Legale

Missione Aziendale

Garantisce la gestione ed il monitoraggio del contenzioso legale sia afferente le attività tipiche di produzione che quelle più generali di natura aziendale, monitorando lo stato d'avanzamento delle attività contenziose e valutando la migliore azione da intraprendere tenendo conto dell'esposizione al rischio aziendale. Garantisce che l'Azienda operi ai sensi della legislazione e delle normative in vigore. Si compone di giuristi, ossia operatori del diritto, che possono essere anche avvocati.



U.O. Amministrazione – Finanza - Controllo

Missione Aziendale

Assicura la corretta gestione dei sistemi e delle risorse contabili al fine di garantire un adeguato controllo amministrativo, fiscale e finanziario della Società; definisce, inoltre, gli indicatori chiave per il monitoraggio delle performance garantendone il continuo aggiornamento sulla base di fenomeni aziendali monitorati.

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica con indicazione delle aree a “rischio reato” ritenute sensibili rispetto alle famiglie di reato considerate rilevanti¹ a seguito delle attività di *risk assessment* condotte:

Ref.	AREA A RISCHIO REATO	TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI												
		PA	RS	RIC	PI	IND	FAL	SSL	AMB	SOGG	TRI	AUT	INF	CO
1	Selezione e assunzione del personale	✓	✓	✓	✓	✓				✓				✓
2	Payroll e gestione del personale	✓	✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓
3	Pianificazione e controllo	✓	✓	✓		✓								✓
4	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	✓	✓	✓		✓					✓			✓
5	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza	✓	✓	✓									✓	✓
6	Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali	✓	✓	✓		✓					✓			✓
7	Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale, accordi transattivi e relativi rapporti	✓	✓	✓		✓					✓			✓
8	Ciclo passivo - Acquisti di beni, lavori e servizi	✓	✓	✓	✓	✓					✓			✓
9	Gestione dei sistemi informativi e del diritto d'autore	✓		✓							✓	✓	✓	✓
10	Gestione della comunicazione e dei rapporti con i mass media		✓	✓										✓
11	Gestione della finanza e della tesoreria	✓	✓	✓		✓	✓				✓			✓
12	Gestione degli omaggi, ospitalità e delle spese di rappresentanza	✓	✓	✓		✓					✓			✓
13	Gestione degli adempimenti fiscali	✓	✓	✓							✓		✓	✓
14	Gestione delle tematiche ambientali			✓					✓					✓
15	Gestione dei processi operativi connessi alla riscossione dei tributi	✓		✓		✓					✓			✓
16	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro							✓						
17	Gestione degli adempimenti societari		✓	✓										✓

8.MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

PRINCIPI GENERALI

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- Statuto Societario;
- Codice etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Sistema di deleghe e procure vigente;
- Regolamento interno;
- Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;

- Regolamento aziendale sulle misure minime di sicurezza;
- Regolamento in materia di disciplina di accesso agli atti della Società;
- Regolamento in materia di disciplina del Whistleblowing;

La L. 190/2012 - essendo stata principalmente ideata nei confronti di enti pubblici - prevede un richiamo al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (art. 54 del DLgs. n. 165/2001, come sostituito dall' art. 1, comma 44, della legge anticorruzione).

Per la natura di ente di diritto privato, questa funzione è svolta in ADRIATICA RISORSE in prevalenza dal Codice Etico adottato dalla Società.

PROCEDURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

A. PROTOCOLLI E PROCEDURE

Oltre ai regolamenti interni, sono formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono - nelle singole aree di rischio individuate nel presente PPCT- una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo. Si fa innanzitutto riferimento ai Protocolli specifici in materia di prevenzione della corruzione da delinearsi in seno al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui il RPCT dovrà valutare la corretta applicazione.

B. ANALISI E VERIFICHE

All'uopo, si rende opportuno promuovere incontri di verifiche, analisi, report finalizzati alle previsioni e rendicontazioni con cadenza trimestrale, rafforzativi di eventuali altre misure che possano concretizzarsi in un sistema efficiente di collaborazione e controllo.

C. SISTEMI DI CONTROLLO

Riguardo ai c.d. sistemi di controllo, il RPCT effettuerà un monitoraggio sulla trasparenza in forma periodica, non solo su base annuale, sugli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazioni OdV (secondo le indicazioni fornite annualmente da ANAC), ma anche quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche. A tal proposito, è importante monitorare i dati sui contratti pubblici, sui pagamenti del personale, sui consulenti e collaboratori, sugli interventi di emergenza:

- Effettuazione di controlli a campione su determinati ambiti attraverso sopralluoghi e/o *audits* e le azioni di coordinamento (anche attraverso incontri) con le altre funzioni aziendali che svolgono attività ispettive o di controllo.
- Indagini interne per l'accertamento di segnalate violazioni del Piano.

Il *feed-back* dell'attività di verifica sarà trasmesso all'organo di indirizzo aziendale, anche ai fini di

identificare le necessità di aggiornamento del piano anticorruzione.

D. INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E DIRIGENTE

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al **conferimento degli incarichi di responsabili di strutture:**

- Verifica della sussistenza di eventuali condizione ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al d.p.r. 445/2000.

E. MISURE DI ROTAZIONE

La misura della rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a piu' elevato rischio di corruzione è sicuramente una delle principali misure individuate dal legislatore per la prevenzione della corruzione, a tal punto da essere richiamata ai commi 4,5 e 10 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii..

Elemento fondamentale per una corretta applicazione della misura in esame è sicuramente la sua programmazione pluriennale, con l'individuazione:

- dei criteri;
- delle tempistiche;
- delle modalità di attuazione;
- degli uffici da sottoporre a rotazione;
- delle caratteristiche della stessa (ad es. funzionale o territoriale);
- della sua periodicità.

In aggiunta a quanto sopra indicato per una corretta programmazione della rotazione c.d. "ordinaria", è altrettanto importante che la società provveda ad individuare le azioni formative e di accrescimento professionale dei propri dipendenti, tali per cui sia piu' agevole realizzare la rotazione del personale, senza incidere sulla qualità e tempestività dei servizi offerti alla collettività.

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti

potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del personale dipendente.

E pur vero che non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di enti di dimensioni e caratteristiche come quelle di ADRIATICA RISORSE S.p.A.

La Società è comunque tenuta ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

Saranno, pertanto, previste modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al responsabile un altro responsabile, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

In luogo della rotazione, sarà inoltre attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

Nelle aree a rischio le varie fasi procedurali saranno, dunque, affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal responsabile della struttura, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

Con riferimento alla rotazione "straordinaria", appare utile richiamare la deliberazione ANAC n. 345 del 22 aprile 2020, con la quale l'Autorità ha inteso individuare i soggetti tenuti all'adozione del provvedimento motivato di rotazione ovvero quello di permanenza del dipendente nell'Ufficio nel quale si sono verificati i fatti di rilevanza penale o disciplinare.

Negli "Orientamenti" l'ANAC ribadisce l'opportunità di introdurre nei codici di comportamento integrativo l'obbligo per i dipendenti di comunicare alla Società l'avvio nei propri confronti di procedimenti penali.

F. SELEZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA

La Società adotta le misure necessarie a garantire che la selezione del personale avvenga in conformità alle norme di legge e alle procedure interne.

9. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA IN ADRIATICA RISORSE S.p.A.

La disciplina della trasparenza - di cui alla L. 190/2012 e ss.mm.ii. e al d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii - è parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

La trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività sia sull'organizzazione.

Nel Piano vanno specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

PRINCIPI GENERALI SULLA TRASPARENZA

In quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, ADRIATICA RISORSE S.p.A è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ss.mm.ii. e al DLgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla **pubblicazione** dei dati previsti dalla normativa sopracitata.
- Alla realizzazione della **sezione "Società trasparente"** nel proprio sito internet.
- Al **controllo e monitoraggio costante** dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
- All'organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini, sia con riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. **accesso civico**), sia in relazione ad ulteriori richieste (c.d. **accesso civico generalizzato**).

Il Piano sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al RPCT, tutti gli uffici della società e i relativi responsabili:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
- Definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione.
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, DLgs. 33/2013.
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

SOCIETA' TRASPARENTE

Per la predisposizione delle misure volte ad una corretta attuazione della trasparenza all'interno della Società, il RPCT coinvolgerà tutti i Referenti /Responsabili.

L'obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Società trasparente".

La Società, per il tramite del RPCT, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

DATI E INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

ADRIATICA RISORSE S.p.A. ha costituito sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del DLgs. 33/2013.

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella predisposta dall' ANAC in allegato alla delibera n. 1134/2017, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla ADRIATICA RISORSE.

L'ANAC precisa che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.

ATTESTAZIONI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

L'art. 14 co. 4 lett. g) del DLgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di valutazione (OIV).

A tale riguardo, va precisato che in conformità alle più recenti linee guida (determina n. 1134/2017), sulla base di valutazioni di tipo organizzativo risulta appropriato affidare all'Organismo di Vigilanza (OdV), regolarmente nominato in un collegio costituito da 3 Componenti, i cui riferimenti sono indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente", quale organo reputato più idoneo alle relative funzioni di controllo.

ORGANISMO DI VIGILANZA: Ruolo e caratteristiche ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza rappresenta uno degli elementi imprescindibili ai fini dell'**esimente da responsabilità da reato** per la Società, ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Come indicato nel Decreto stesso, infatti, non è sufficiente predisporre (ed attuare) un Modello di organizzazione, gestione e controllo efficace a prevenire i reati, bensì è necessario che sia nominato un Organismo di Vigilanza (spesso indicato con l'acronimo OdV), che ha il compito di **vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello**, nonché deve curare l'aggiornamento del modello stesso. Il Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ma nulla specifica in merito ad altri aspetti quali, ad esempio, la composizione dell'organismo.

COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è **nominato dall'organo amministrativo della Società**, che effettuerà la scelta dei componenti tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **autonomia e indipendenza:** l'OdV deve poter svolgere le attività inerenti il suo incarico senza che vi siano interferenze da parte della Società, e, d'altra parte, è importante che i componenti dell'OdV non si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto a ruoli ed incarichi nella Società (in particolare per quanto riguarda processi decisionali);
- **competenza:** per quanto la normativa non definisca in modo esplicito requisiti in termini di competenza per i membri dell'organismo di vigilanza, si può ben intuire (e la giurisprudenza lo

ribadisce) che, ai fini di un'efficace attività di vigilanza, è importante il possesso di competenze nell'ambito di attività ispettive, oltre che sulla normativa di riferimento; ecco che allora, al momento della scelta della composizione dell'organismo di vigilanza, potrebbe essere opportuno considerare anche l'esito della mappatura dei reati e, quindi, le aree risultate potenzialmente più significative (ad esempio salute e sicurezza sul lavoro, rapporti con la pubblica amministrazione, eccetera), in modo da orientare la scelta verso figure in possesso di competenze in tali aree.

COME OPERA L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In aggiunta a quanto sopra, non va dimenticato che il D.Lgs. 231/01 indica in modo esplicito che, ai fini dell'esimente, non deve esservi stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV. Ciò lascia intendere che l'Organismo di vigilanza dovrà operare con **continuità d'azione**, per garantire una vigilanza effettiva, e non meramente formale. E un contributo alla continuità d'azione viene anche dal fatto che il D.Lgs. 231/01 stabilisce che il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere obblighi di **informazione verso l'OdV**.

Molto si dibatte e si è dibattuto su aspetti quali il numero di componenti dell'Organismo di vigilanza, nonché sul fatto che debbano o possano essere figure esclusivamente interne all'Ente, in parte interne ed in parte esterne o esclusivamente esterne. Va precisato che il Decreto legislativo 231/2001 nulla stabilisce in tal senso, lasciando all'organo amministrativo dell'Ente libertà di effettuare le scelte ritenute più opportune. Le uniche indicazioni che troviamo nel Decreto attengono le Società di piccole dimensioni, in cui i compiti dell'organismo di vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente, nonché le società di capitali, in cui il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'OdV.

La nomina dell'Organismo di vigilanza è, pertanto, uno dei passaggi obbligatori, congiuntamente agli altri elementi previsti dal D.Lgs. n. 231/01, per esimere l'Ente da responsabilità, ed è un atto sotto la responsabilità dell'organo amministrativo dell'Ente, che provvederà alla definizione e formalizzazione dell'incarico.

COMPITI RPCT

La prevenzione dei fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse.

Si configura conflitto di interesse laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale della Società per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto previsto dal legislatore.

Si tratta di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per la Società, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Occorre tener presente che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia,

con riguardo al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, attribuendo rilievo a posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività.

La disciplina in materia di conflitto di interessi è di particolare rilievo altresì per la prevenzione della corruzione. A riguardo, il legislatore è intervenuto mediante disposizioni sia all'interno del Codice di comportamento per i dipendenti pubblici, sia della legge sul procedimento amministrativo, in cui sono previsti l'obbligo per il responsabile del procedimento di comunicazione della situazione in conflitto di astensione.

Il RPCT, per quanto concerne la gestione del conflitto di interessi, ha il compito di verificare l'attuazione delle misure programmate nel PTPCT e di valutare l'adeguatezza.

In particolare:

- Il RPCT è tenuto a prevedere misure di verifica, anche a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite dagli uffici competenti della stazione appaltante. Nello svolgimento di tali verifiche il RPCT può rivolgersi eventualmente al RUP per chiedere informazioni per chiedere informazioni.
- Il RPCT interviene in caso di segnalazioni di eventuale conflitto di interesse anche nelle procedure di gara. In tale ipotesi lo stesso effettua una valutazione di quanto rappresentato nella segnalazione, al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza del conflitto. Qualora ricorra tale evenienza, sarà cura dello stesso RPCT rivolgersi al RUP, o altri organi interni o esterni preposti ai necessari controlli, in una logica di valorizzazione e ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nella Società. Il RPCT potrebbe essere interpellato allo scopo di valutare la sussistenza in concreto di eventuali situazioni di conflitti di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.

CONTRATTI PUBBLICI

La disciplina normativa che prevede obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ad avviso dell'Autorità va senza dubbio valorizzato il ruolo della trasparenza come misura cardine per assicurare un importante presidio in funzione di anticorruzione, oltre che di controllo sociale sull'operato e sui risultati ottenuti dalle stazioni appaltanti, sia nell'aggiudicazione che nell'esecuzione di opere, di servizi e forniture.

La trasparenza è, infatti, indeclinabile principio posto a presidio di garanzia, ex ante, di una effettiva competizione per l'accesso alla gara ed, ex post, di un'efficace controllo sull'operato dell'aggiudicatario. La garanzia di elevati livelli di trasparenza dei contratti pubblici è dunque obiettivo di ogni amministrazione, anche qualora questa operi in deroga al regime ordinario.

TRASPARENZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

La Trasparenza dei contratti pubblici trova fondamento giuridico nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Pertanto, il legislatore ha voluto

imprimere alla trasparenza dei contratti pubblici dati, atti informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" che afferiscano ad ogni tipologia di appalto, di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e concessioni – ad ogni fase- dalla programmazione fino all'esecuzione del contratto.

In quest'ottica, e in attuazione della previsione dell'art. Art. 25 del D.Lgs 36/2023, che impone di svolgere le procedure di gara con servizi anche telematici, ANAC ha adottato il bando – Come modificato con Delibera n. 154 del 16.03.2022 n. 1/2021, recante il disciplinare di gara per procedure, svolte totalmente mediante strumenti informatici, per l'acquisto di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

TRASPARENZA E PRIVACY

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili. Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d.lgs. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

L'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione dedica un paragrafo ai rapporti tra la trasparenza di cui al DLgs. 33/2013 e l'attuazione del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), nonché ai rapporti tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e il Responsabile per la protezione dei dati (DPO), la cui nomina è obbligatoria in tutti gli enti pubblici e in molti enti controllati dalla P.A.

L'ANAC precisa che l'art. 2-ter del DLgs. 196/2003, introdotto dal nuovo DLgs. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice Privacy, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento".

Occorre, pertanto, che le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel DLgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; e che tale pubblicazione avvenga, comunque, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Ue 679/2016. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Resta fermo che per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il DPO costituisce una figura di riferimento anche in materia di trasparenza: si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che possano riguardare profili

attinenti alla protezione dei dati personali.

ACCESSO CIVICO

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 stesso.

Per garantire l'accesso civico, la Società mette a disposizione il seguente indirizzo mail **trasparenza@adriaticarisorse.it** pubblicato nell'apposita sezione del proprio sito internet : <https://adriaticarisorse.it/amm-trasparente/regolamento-accesso-agli-atti/>.

L'art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall'art. 6 comma 1 del D.lgs. 97/2016 (Delibera ANAC n. 95 del 2023) prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-bis prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.
- La sicurezza nazionale.
- La difesa e le questioni militari.
- Le relazioni internazionali.
- La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato.
- La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento.
- Il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.
- La libertà e la segretezza della corrispondenza.
- Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà

intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Per la regolare attuazione dell'accesso civico dovrà essere predisposta una specifica Disposizione interna.

Si segnala sul punto, la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI del 13 agosto 2019, n. 5702, che ha precisato che, in base all'art. 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013, l'accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d'istituto e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A. e va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l'applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto "boomerang" sulla P.A. destinataria.

10. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione ha da sempre rappresentato una delle principali misure di prevenzione indicate dal PNA e suoi Aggiornamenti. Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, ADRIATICA RISORSE assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, , in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Spesso nei Piani è stata riscontrata un'impostazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione basata prevalentemente sull'analisi della regolazione e delle disposizioni normative rilevanti in materia. Ai fini di una migliore strategia di prevenzione, tale approccio necessita di essere arricchito sia con un ruolo più attivo delle persone in formazione, valorizzando le loro esperienze, sia con un lavoro su casi concreti che tengano conto delle specificità della propria realtà lavorativa. Ciò consentirebbe di fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che incontrano in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come situazioni lavorative problematiche che possono dar luogo all'attivazione di misure preventive.

Sarebbe auspicabile giungere a strutturare la formazione su due livelli, uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;

e uno specifico, indirizzato al RPCT, ai componenti degli organismi di controllo, ai funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Sarà compito del RPCT con l'Ufficio Risorse Umane pianificare tale attività formativa: contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti a maggiore rischio di corruzione.

In particolare, in sede di aggiornamenti e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PPCT.

All'uopo, sarebbe auspicabile svolgere un adeguato programma di formazione della governance, nei confronti dei dipendenti e dello stesso RPCT in relazione alla materia in oggetto.

I relatori potrebbero anche essere gli stessi componenti dell'Organismo di Vigilanza, il RPCT e professionisti o docenti esterni. La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, potrà avvenire con incontri collettivi e/o per singole aree di attività.

Oggetto della formazione potrebbero essere anche alcune delle seguenti materie:

- L'esistenza, la struttura e le finalità del Piano di prevenzione della corruzione.
- Il Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.
- I reati contro la pubblica amministrazione (elemento oggettivo, dolo e colpa, cause di giustificazione, sanzioni).
- Le disposizioni, i regolamenti le misure attuate e le procedure esistenti per la prevenzione della corruzione.
- Le interazioni tra la disciplina della prevenzione della corruzione (L. n. 190/12) e la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. n. 231/2001).
- Le norme e le misure attuate in materia di trasparenza.
- Le modalità e i doveri di segnalazione degli illeciti e la disciplina di tutela del dipendente che segnala illeciti di cui è a conoscenza.

11. FLUSSI INFORMATIVI

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, per quanto di sua competenza, si estendono gli stessi ed autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione per l'Organismo di Vigilanza.

Il RPCT può partecipare alle sedute dell'Organismo di Vigilanza e svolgere i controlli e le attività di sua competenza di concerto con l'Organismo di Vigilanza, ferme restando le sue esclusive responsabilità discendenti dalla Legge 190/2012.

Stante la comunanza di competenze e mansioni attribuite, gli strumenti di operatività dell'Organismo di

Vigilanza - di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - potrebbero essere mutuati dal RPCT nello svolgimento della propria attività, e in particolare:

- La casella di posta elettronica dedicata: RPCT@adriaticarisorse.it, esclusivamente consultabile dal responsabile e dai soggetti da questo espressamente delegati (informazioni periodiche o di carattere eccezionale, segnalazioni di deroghe, violazioni o meri sospetti di violazione del Piano e/o del Codice etico).
- Le modalità di verbalizzazione dell'attività e la conseguente archiviazione (la tracciabilità dei controlli rappresenta un punto cruciale ai fini della dimostrazione da parte del RPCT di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso).
- Per quanto riguarda le eventuali comunicazioni ricevute in formato cartaceo indirizzate al RPCT o all'OdV, si evidenzia il necessario rispetto delle regole di riservatezza della corrispondenza, con conseguente divieto di apertura delle buste chiuse e la consegna tempestiva ai legittimi destinatari.
- Ciascun soggetto destinatario delle misure previste dal presente Piano potrà effettuare segnalazioni, in buona fede e nell'interesse dell'integrità della ADRIATICA RISORSE. Non saranno accettate segnalazioni anonime, ma sarà garantita la riservatezza e l'anonimato del segnalante - nei limiti consentiti dalla legge - al fine di evitare ogni conseguenza potenzialmente discriminatoria nei suoi confronti. Si precisa che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela del "whistleblowing"), a cui ADRIATICA RISORSE si conforma integralmente. A riguardo è stato, come sopra precisato, adottato apposito Regolamento disciplinante la materia in questione al fine di tutelare chi segnala gli illeciti.
- Si sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "in buona fede": la segnalazione è effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella realizzazione delle attività di pubblico interesse svolte dalla Società.
- Particolare attenzione deve essere posta dai vertici dell'amministrazione e dal RPCT affinché non si radichino, in conseguenza dell'attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori.
- Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT gli interessati possono inviare le stesse direttamente all' ANAC. Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p.
- Saranno, inoltre, previste sanzioni disciplinari sia per coloro che violino gli obblighi di riservatezza, sia per coloro che effettuino segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Il Segnalante, qualora abbia ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni, ha la possibilità di formulare una segnalazione al RPCT di Adriatica Risorse mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

a) in **forma scritta**, tramite piattaforma crittografata, accessibile al seguente link:

<https://adriaticarisorse.traspare.com/signalings> seguendo le istruzioni ivi riportate ovvero consultando l'apposito "**Manuale Gestione Segnalazioni Whistleblowing**", pubblicato unitamente al presente regolamento sul proprio sito istituzionale.

b) in **forma orale**, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT entro il termine di 15 giorni, previo appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione con il consenso del segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, ivi compresa la piattaforma crittografata, oppure mediante verbale, letto, approvato e sottoscritto dal segnalante e caricato comunque nella piattaforma ai fini della tracciabilità.

1. Al fine di **massimizzare la tutela della riservatezza**, è fortemente raccomandato l'invio della segnalazione tramite la piattaforma digitale di cui alla precedente lett. a).

2. Qualora il **RPCT risulti persona coinvolta**, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto.

3. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal RPCT, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e deve essere trasmessa al RPCT tempestivamente e, comunque, **entro 7 (sette) giorni** dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante.

4. Si precisa che le segnalazioni ovvero le denunce possono essere trasmesse ricorrendo al **canale esterno**, nel caso si verifichi una delle condizioni previste dall'Art.5 del D.Lgs 24 del 10 Marzo 2023. Il Decreto prevede altresì la possibilità di effettuare una **divulgazione pubblica** ai sensi dell'Art.15. Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dallo stesso Decreto, Adriatica Risorse raccomanda di valutare la possibilità di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al RPCT, ai sensi della presente Procedura.

12.SANZIONI DISCIPLINARI

Per il sistema disciplinare relativo alle eventuali violazioni di quanto previsto nel presente Piano di

prevenzione della corruzione, si richiama interamente quanto previsto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della ADRIATICA RISORSE S.p.A.

PRINCIPI GENERALI DI TRASPARENZA

La società dovrà pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati.

Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l'obbligo.

La società deve pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria. E' sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.

Qualora la società intenda pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33/2013, devono procedere prima all'anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che consentano l'identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell'interessato.

OPEN DATA RIUTILIZZO DEI DATI

I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità.

L'obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della società di pubblicare dati in "formato aperto", non comporta che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy.

Le Pa dovranno quindi inserire nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" sui propri siti web un alert con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

DURATA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il periodo di mantenimento on line dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo n.33/2013. Sono previste però alcune deroghe, come nell'ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

TRASPARENZA E PRIVACY

per quanto attiene la trasparenza e la privacy la società dovrà attenersi a quanto previsto dalle Linee guida [doc. web n. 3134436], emanate alla luce del recente decreto legislativo n.33/2013, che riguardano la pubblicazione di dati e documenti che le società pubbliche devono mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.). Su tali Linee guida (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Garante ha sentito il Dipartimento della funzione pubblica, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l'Agenzia digitale. Per quanto riguarda le interlocuzioni tra RPCT e segnalante, al fine di massimizzare le tutele, devono avvenire tramite la piattaforma.

- 1.** Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
- 2.** Fatte salve le specifiche disposizioni di legge così come le specifiche competenze di Organi di controllo della Società (es. Collegio sindacale, Organismo di Vigilanza, etc.), l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni é consentito esclusivamente al RPCT.
- 3.** Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 e del d.lgs. n. 51/2018.
- 4.** I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
- 5.** I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003.
- 6.** I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Adriatica Risorse, per il tramite del RPCT, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del citato d.lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- 7.** Adriatica Risorse definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del d.lgs. n. 51/2018.
- 8.** Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 51/2018.

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza Dott. Giovanni D'Aquino
Determina Amministratore Unico del 25 gennaio 2024